

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 luglio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese  
Registrazione: Tribunale di Roma n. 56/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Att dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III ai Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## S O M M A R I O

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2003, n. 355.

Prima individuazione di punti di monitoraggio quantitativo e qualitativo delle acque sotterranee. D. L.vo 152/99, come modificato dal D. L.vo 258/2000 ..... Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 468.

Rettifica d.G.r. n. 1091 del 2 agosto 2002 e d.G.r. n. 279 del 28 marzo 2003 ad integrazione d.G.r. n. 288 del 8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art. 33, cc. 2 e 3 comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte ..... Pag. 9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 477.

Comune di Capena (RM). Variante parziale al PRG con previsione di P.P. zona sportiva e zone limitrofe località "Le Cese". Delibere di consiglio comunale n. 15 del 9 maggio 2002 e n. 11 nel 12 marzo 2003 ..... Pag. 10

### DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 12 maggio 2003, n. 470.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e d.G.r. 26 aprile 2002, n. 527. Determinazione 4 dicembre 2002, n. 1610 e 10 marzo 2003, n. 29. Integrazione ulteriori sedi periferiche CAA Confagricoltura s.r.l. .... Pag. 20

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 13 maggio 2003, n. 498.

Decreto ministeriale 27 marzo 2001 e d.G.r. 26 aprile 2002, n. 527. Determinazione 17 febbraio 2003, n. 168 e 26 marzo 2003, n. 134. Integrazione ulteriori sedi periferiche CAA Centro Autorizzato Nazionale Assistenza Produttori Agricoli s.r.l. .... Pag. 22

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20 maggio 2003, n. 559.

Concessione mineraria di acqua termo-minerale «Terme S. Egidio Celli» sita in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina. Autorizzazione alla ricaptazione della falda mineralizzata ..... Pag. 25

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 20 maggio 2003, n. 560.

Concessione mineraria di acqua termo-minerale «Terme S. Egidio IV» sita in territorio del Comune di Castelforte, provincia di Latina. Autorizzazione alla ricaptazione della falda mineralizzata ..... Pag. 27



OGGETTO: Rettifica D.G.R. n.1091 del 2 agosto 2002 e D.G.R. n.279 del 28 marzo 2003 ad integrazione D.G.R. n.288 del 8 marzo 2002, concernente Legge regionale 18.11.1999, n.33, e succ. mod.: disciplina relativa al settore commercio, art.32, cc.2 e 3 Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D.Lgs. 31.3.1998, n.114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art.12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art.11, c.4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n.33, e succ. mod, ed in particolare l'art.32, il quale dispone:

al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;

al comma 2 l'inoltro alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art.12 del D.Lgs. n.114/98;

al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parte di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n.83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art.32;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n.83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o in parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

VISTA la D.G.R. n.288 del 8.3.2002, con la quale sono state approvate le schede n.1 Comuni o parte di essi a prevalente economia turistica, scheda n.2 Comuni o parte di essi classificati città d'arte, scheda n.3 Comuni o parte di essi classificati città d'arte ed a prevalente economia turistica



CC

allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R. n.33/99 e succ. mod.;

CONSIDERATO che nelle suddette schede sono riportati:  
l'elenco dei Comuni che hanno avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n.83/2001;  
il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dai Comuni e delle eventuali successive integrazioni istruttorie;  
i parametri per i quali è stata attestata dai Comuni medesimi la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;  
l'indicazione del territorio comunale interessato, precisando se intero o in parte come da proposta comunale;  
i periodi di ogni anno, durante i quali gli esercenti possono determinare liberamente, gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art.12, c. 1, del D.Lgs. n.114/98;

CONSIDERATO che nella D.G.R. n.288 dell'8/3/2002 e successive integrazioni si ribadisce che la cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n.83/01 per il riconoscimento di Comune a prevalente economia turistica e/o città d'arte, in riferimento ai parametri riportati per ciascun Comune nelle schede allegate comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune nelle schede stesse. Nel caso di Comuni con ambedue le classificazioni, la decadenza è automatica solo per la classificazione per le quali non sussistono più le condizioni minime stabilite. A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare annualmente, prima dell'inizio del periodo di deroga, il permanere delle condizioni minime attestate;



PRESO ATTO che nella D.G.R. n.1091 del 2/8/2002, riguardante il Comune di Casalvieri, e D.G.R. n.279 del 28/3/2003 riguardante i Comuni di Formello, Latina, e Santa Marinella, ad integrazione della D.G.R. n.288/02, per mero errore materiale è stata omessa la dicitura " Nel caso di Comuni con ambedue le classificazioni, la decadenza è automatica solo per la classificazione per le quali non sussistono più le condizioni minime stabilite. A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare annualmente, prima dell'inizio del periodo di deroga, il permanere delle condizioni minime attestate.";

RITENUTO pertanto di dover procedere a rettificare e integrazione quanto sopra  
ALL'ORA RILETTA:

DELIBERA

RELATIVAMENTE ALLA D.G.R. N. 1091/2002 E ALLA D.G.R. N. 279/2003,

U-B

Per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di rettificare ed integrare COME riportato: " Nel caso di Comuni con ambedue le classificazioni, la decadenza è automatica solo per la classificazione per la quale non sussistono più le condizioni minime stabilite. A tal fine i Comuni sono tenuti a verificare annualmente, prima dell'inizio del periodo di deroga, il permanere delle condizioni minime attestate".

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

*[Handwritten signature]*



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2 AGO. 2002

-----  
- 2 AGO. 2002

ADDI: NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO  
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CLARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Mario	"
DIONISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO

DELIBERAZIONE N° -1091-

OGGETTO: Proposta di deliberazione della  
Giunta regionale concernente "L.R. 12-11-1999 n. 53 e succ. mod. disciplina  
relativa al settore commercio - Art. 32, cc 2 e 3: comuni e località a prevalente  
economia turistica e città d'arte. Integrazione DGR n. 288 dell'8.3.2002"

OGGETTO : Proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente: "L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Art. 32, cc. 2 e 3: comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002."

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

VISTA la L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod., ed in particolare l'art. 32, il quale dispone:  
al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei comuni montani, insulari o di singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo;  
al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/98;  
al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali comuni o di parti di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n. 83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art. 32, che, in particolare:

- ha attribuito alla Giunta Regionale la potestà di individuare i comuni, le frazioni, le località e le zone e di fissare i periodi in cui si applicano le disposizioni derogatorie del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998;

- ha fissato i parametri per l'individuazione:

dei comuni, o parti di essi, a prevalente economia turistica, contenuti nei punti da 1A ad 1D e nei punti da 3A a 3F, riferiti, questi ultimi, ai comuni o zone che presentano caratteristiche ed attrattive contemplate dalla suddetta lettera c) del c. 1 dell'art. 32 citato, nei quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'economia locale;

delle città d'arte, o parti di comuni aventi tale connotazione, contenuti nei punti da 2A a 2D;  
- ha stabilito che ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno uno dei parametri sub 1) e/o la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3), mentre ai fini del riconoscimento del territorio con connotazione di città d'arte è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub2), ad eccezione della condizione 2D) che è da sola sufficiente a detti fini;  
- ha fissato i periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni derogatorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e precisamente:  
da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori a prevalente economia turistica, ad eccezione di quelli di cui al parametro 3A) - gennaio/marzo e giugno/settembre di ogni anno, al parametro 3B) - coincidenti ogni anno con l'attività delle terme, al parametro 3C) da marzo a settembre di ogni anno, ai parametri 3D) 3E) 3F) coincidenti ogni anno con le iniziative;  
da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori con connotazione di città d'arte ad eccezione delle zone A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 che soddisfino il parametro 2D), nelle quali il periodo di deroga massima è quello compreso fra gennaio e novembre di ogni anno;  
- ha attribuito la facoltà ai Comuni di determinare se le disposizioni di cui al ripetuto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 siano applicabili sull'intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica sulla sussistenza dei parametri, ad eccezione dei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l'applicabilità è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art. 12 è applicabile sull'intero territorio comunale;

**PRESO ATTO** delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n. 83/2001, e con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti, entro i limiti massimi consentiti;

**CONSIDERATO** che con la D.C.R. n.83/2001 è stato, inoltre, disposto che la Giunta Regionale può procedere ad integrare il provvedimento di individuazione dei territori comunali di cui trattasi, con l'inserimento di altri comuni, frazioni, località o zone a seguito di successive richieste inoltrate dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare medesima;

**VISTA** la D.G.R. n.288 dell' 8.03.2002 con la quale sono state approvate le schede appositamente numerate da 1 a 3, allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R.33/99;

**VISTA** l'allegata scheda, numero 1, riguardante il comune, classificato a prevalente economia turistica, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati il comune che ha avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n. 83/2001;  
il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazioni istruttoria;  
il parametro per i quali è stata attestata dal Comune medesimo la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento;  
l'indicazione del territorio comunale interessato;  
il periodi di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D.Lg. n. 114/1998;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta, allegata scheda n. 1, tenendo conto della sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite, attestata dal Comune, e dalla proposta avanzata dallo stesso in merito alla validità territoriale ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

RITENUTO, inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i casi in cui venga a cessare la sussistenza della condizione attestata ai fini del presente provvedimento dal Comune in riferimento ai parametri stabiliti dalla D.C.R. n. 83/2001;

*BU' UAHIMITA*

DELIBERA

per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di approvare ad integrazione delle schede di cui alla D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002 l' allegata scheda n. 1 "Comuni a prevalente economia turistica", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che la suddetta, allegata scheda, contiene il nominativo del Comune che, in attuazione di quanto stabilito dalla D.C.R. 24.10.2001, n. 83, ha avanzato formale richiesta di inserimento nel provvedimento di cui all'art. 32, c. 3, della L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ.mod. attestando la comprovata sussistenza delle condizioni stabilite in base al parametro di riferimento, fornendo l'esatta indicazione del territorio interessato e proponendo, nel rispetto di quelli massimi previsti, il periodo di ogni anno durante i quali gli esercenti possono, come previsto dall'art. 12, c.1, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale; di dare atto, altresì, che tutti i suddetti dati forniti dal Comune sono riportati nell' allegata scheda n. 1, che si approva.

La cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n. 83/2001 per il riconoscimento di comune a prevalente economia turistica, in riferimento al parametro riportato per il Comune nella scheda allegata comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune medesimo nella scheda stessa.

Il Comune è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente alla competente Direzione Regionale Sviluppo Economico della Regione Lazio ogni variazione intervenuta sulla sussistenza delle condizioni in base al parametro di riferimento, attestata ai fini della presente deliberazione, onde procedere ai fini della trasparenza e della correttezza amministrativa alla sua formale modifica.

Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare le schede di cui alla D.G.R. n.288 dell'8.3.2002, ed al presente provvedimento, qualora siano inoltrate dai Comuni formali richieste in tal senso, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla D.C.R. n. 83/2001, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni da essa stabilite.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

*De 2*  
IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi *Stu*



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAR. 2003

ADDI' **28 MAR. 2003** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212. ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI:

SIMEONI - GARGANO

DELIBERAZIONE N. -279-

OGGETTO: disciplina relativa al settore commercio. Art.32<sup>comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte</sup> L.R.18.11.1999, n.33 e succ.m. Integrazione D.G.R. n.288, del 8.3.2002.



279 28 MAR 2003  
9

OGGETTO : Proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente: "L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod.: disciplina relativa al settore commercio - Art. 32, cc. 2 e 3: Comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002."

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Attività Produttive;

VISTO il D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, contenente la riforma della disciplina relativa al settore commercio ed, in particolare, l'art. 12 che demanda alle Regioni il compito di individuare, anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, i Comuni a prevalente economia turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi, nonché i periodi di maggior afflusso turistico nei quali gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura del proprio esercizio di vendita al dettaglio e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale previsto dall'art. 11, c. 4, del decreto medesimo;

l VISTA la L.R. 18.11.1999, n. 33, e suc. mod., ed in particolare l'art. 32, il quale dispone: al comma 1 che la Regione per le finalità predette, sentite le organizzazioni regionali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, stabilisce i parametri per l'individuazione dei Comuni, delle frazioni, delle località, delle zone che possono usufruire delle suddette deroghe in quanto a prevalente economia turistica o aventi connotazione di città d'arte, tenuto anche conto dei Comuni montani, insulari o di singole zone di Comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive come specificate nella lettera c) del comma medesimo; al comma 2 l'invito alla Regione da parte dei Comuni di proposte, formulate sulla base dei menzionati parametri e previo espletamento delle procedure consultive previste, per l'individuazione dell'intero territorio o di parti di esso e dei relativi periodi dell'anno al fine dell'applicazione del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/98; al comma 3 l'individuazione da parte della Regione di tali Comuni o di parti di essi e dei relativi periodi;

VISTA la D.C.R. 24.10.2001, n. 83, concernente l'attuazione della disciplina di cui al citato art. 32, che, in particolare:

- ha attribuito alla Giunta Regionale la potestà di individuare i Comuni, le frazioni, le località e le zone e di fissare i periodi in cui si applicano le disposizioni derogatorie del suddetto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998;
- ha fissato i parametri per l'individuazione: dei Comuni, o parti di essi, a prevalente economia turistica, contenuti nei punti da 1A ad 1D e nei punti da 3A a 3F, riferiti, questi ultimi, ai Comuni o zone che presentano caratteristiche ed attrattive contemplate dalla suddetta lettera c) del c. 1 dell'art. 32 citato, nei quali il movimento turistico costituisce un elemento significativo dell'economia locale;



delle città d'arte, o parti di Comuni aventi tale connotazione, contenuti nei punti da 2A a 2D;

- ha stabilito che ai fini del riconoscimento di territorio a prevalente economia turistica è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno uno dei parametri sub 1) e/o la sussistenza obbligatoria della relativa condizione sub 3), mentre ai fini del riconoscimento del territorio con connotazione di città d'arte è richiesta la sussistenza obbligatoria di almeno due delle condizioni sub 2), ad eccezione della condizione 2D) che è da sola sufficiente a detti fini;
- ha fissato i periodi massimi entro i quali possono essere applicate le disposizioni derogatorie di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e precisamente:
  - da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori a prevalente economia turistica, ad eccezione di quelli di cui al parametro 3A) - gennaio/marzo e giugno/settembre di ogni anno, al parametro 3B) - coincidenti ogni anno con l'attività delle terme, al parametro 3C) da marzo a settembre di ogni anno, ai parametri 3D) 3E) 3F) coincidenti ogni anno con le iniziative;
  - da febbraio ad ottobre di ogni anno nei territori con connotazione di città d'arte ad eccezione delle zone A di cui al D.M. n. 1444 del 2.4.1968 che soddisfino il parametro 2D), nelle quali il periodo di deroga massima è quello compreso fra gennaio e novembre di ogni anno;
- ha attribuito la facoltà ai Comuni di determinare se le disposizioni di cui al ripetuto art. 12 del D.Lgs. n. 114/1998 siano applicabili sull'intero territorio comunale ovvero esclusivamente sulla parte di esso considerata ai fini della verifica sulla sussistenza dei parametri, ad eccezione dei casi in cui i parametri di riferimento siano quelli contenuti nei punti 2D) e 3A), per i quali l'applicabilità è comunque limitata alla parte del territorio considerata, e nei punti da 3B) a 3F) per i quali il predetto art. 12 è applicabile sull'intero territorio comunale;

PRESO ATTO delle modalità di attuazione fissate dalla medesima D.C.R. n. 83/2001, con particolare riguardo alla formale richiesta di inserimento di tutto o parte del territorio da avanzarsi a cura dei Comuni, corredata dalle attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza delle condizioni stabilite in base ai parametri di riferimento e con indicato il periodo o i periodi proposti entro i limiti massimi consentiti;

CONSIDERATO che con la D.C.R. n.83/2001 è stato, inoltre, disposto che la Giunta Regionale può procedere ad integrare il provvedimento di individuazione dei territori comunali di cui trattasi, con l'inserimento di altri Comuni, frazioni, località o zone a seguito di successive richieste inoltrate dalle competenti Amministrazioni secondo le procedure previste, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite dalla deliberazione consiliare medesima;

VISTA la D.G.R. n.288 dell' 8.03.2002 con la quale sono state approvate le schede appositamente numerate da 1 a 3, allegate alla stessa riportanti l'elenco dei Comuni inseriti nel provvedimento di cui all'art.32 c.3 della L.R.33/99;

VISTA l'allegata scheda, numero 1, riguardante i Comuni, classificati a prevalente economia turistica, che forma parte integrante della presente deliberazione, nella quale sono riportati: il Comune che ha avanzato formale richiesta in tal senso secondo le modalità stabilite e con i contenuti previsti dalla D.C.R. n. 83/2001; il numero di protocollo e la data della formale richiesta avanzata dal Comune e della successiva integrazione istruttoria; il parametro per i quali è stata attestata dal Comune medesimo la comprovata sussistenza delle condizioni di riferimento; l'indicazione del territorio comunale interessato; i periodi di ogni anno, durante il quale gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale, come stabilito dall'art. 12, c.1, del D.Lg. n. 114/1998;





RITENUTO, pertanto, di poter approvare la suddetta, allegata scheda n. 1, tenendo conto della sussistenza obbligatoria delle condizioni stabilite, attestata dal Comune, e dalla proposta avanzata dallo stesso in merito alla validità territoriale ed il periodo di ogni anno di applicazione delle deroghe di cui trattasi;

RITENUTO, inoltre, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i casi in cui venga a cessare la sussistenza della condizione attestata ai fini del presente provvedimento dal Comune in riferimento ai parametri stabiliti dalla D.C.R. n. 83/2001;

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

per le motivazioni e tenuto conto di quanto espresso nelle premesse, di approvare ad integrazione delle schede di cui alla D.G.R. n.288 dell' 8.3.2002 l' allegata scheda n. 1 "Comuni a prevalente economia turistica", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; di dare atto che la suddetta, allegata scheda, contiene il nominativo del Comune che, in attuazione di quanto stabilito dalla D.C.R. 24.10.2001, n. 83, ha avanzato formale richiesta di inserimento nel provvedimento di cui all'art. 32, c. 3, della L.R. 18.11.1999, n. 33, e succ.mod. attestando la comprovata sussistenza delle condizioni stabilite in base al parametro di riferimento, fornendo l'esatta indicazione del territorio interessato e proponendo, nel rispetto di quelli massimi previsti, il periodo di ogni anno durante i quali gli esercenti possono, come previsto dall'art. 12, c.1, del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale; di dare atto, altresì, che tutti i suddetti dati forniti dai Comuni sono riportati nell' allegata scheda n. 1, che si approva.

La cessazione della sussistenza delle condizioni minime previste dalla D.C.R. n. 83/2001 per il riconoscimento di Comune a prevalente economia turistica, in riferimento al parametro riportato per il Comune nella scheda allegata comporta automaticamente la decadenza della classificazione riconosciuta al Comune medesimo nelle scheda stessa.

Il Comune è tenuto, altresì, a comunicare immediatamente alla competente Direzione Regionale Sviluppo Economico della Regione Lazio ogni variazione intervenuta sulla sussistenza delle condizioni in base al parametro di riferimento, attestata ai fini della presente deliberazione, onde procedere ai fini della trasparenza e della correttezza amministrativa alla sua formale modifica.

Con successiva deliberazione si provvederà ad integrare le schede di cui alla D.G.R. n.288 dell'8.3.2002, ed al presente provvedimento, qualora siano inoltrate dai Comuni formali richieste in tal senso, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dalla D.C.R. n. 83/2001, ferma restando la sussistenza obbligatoria delle condizioni da essa stabilite.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua approvazione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

1 APR. 2003






**COMUNI A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA**

Comune	PR.	Richieste Prot.n.	Attestazioni inviate relative ai parametri	territorio	Periodo.
Formello	RM.	135 - 22.1.2002 17321 - 10.2.2003	1B) -	Intero territorio	Febbraio Ottobre
Latina	LT.	6189 - 18.1.2002 25734 - 11.3.2002 6491 - 23.1.2003 fax - prot. 17950 - 21.2.2003	1A) - 1D) - 3F)	Zona mare si intende Marina di Latina, Borgo Grappa, Borgo Sabotino, oltre alle attività lungo la via del Lido a partire dall'incrocio con la SS.148 fino a Capoportiere e alle attività lungo la Via SS. 148. Restante territorio comunale.	Febbraio Ottobre, zona di mare intesa come Marina di Latina, Borgo Grappa, Borgo Sabotino, oltre alle attività lungo la via del Lido a partire dall'incrocio con la SS. 148 fino a Capoportiere e alle attività lungo la via SS.148.  Marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre. ( resto del territorio comunale). Secondo lo svolgimento delle manifestazioni e feste patronali.
Santa Marinella	RM	1389 - 25.1.2002 6914 - 29.4.2002 8438 - 22.5.2002 18180 - 24.10.02 C/P 32 - 23.1.2003	1B) - 1D) -	Intero territorio	Febbraio Ottobre

*ore 13*



*Stu*

*Ly*